

# **Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario**

Francavilla a Mare 28 settembre 2016

**Roberto Lenzu**

Funzionario Responsabile del Servizio Entrate e Patrimonio  
del Comune di Sassuolo (MO)- Docente A.N.U.T.E.L.

*fi*

# Istituti deflattivi del contenzioso

*fi*

# Autotutela

# *fi* Autotutela

CAPO IV-bis Revoca e recesso  
*Revoca del provvedimento*

**Art. 21-quinquies L 7/8/90 n.241**

***Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo***

# *fi* Autotutela

CAPO IV-bis Revoca e recesso

*Revoca del provvedimento*

**Art. 21-quinquies L 7/8/90 n.241**

***Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico***

# *fi* Autotutela

CAPO IV-bis Revoca e recesso

**Art 21 Sexies L 7/8/90 n.241**

*Recesso dai contratti*

***Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto***

**Art 21 Septies L 7/8/90 n.241**

*Nullità del provvedimento*

***È nullo il provvedimento amm che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge***

***Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo***

# *fi* Autotutela

CAPO IV-bis Revoca e recesso

Art 21 Octies L 7/8/90 n.241

*Annulabilità del provvedimento*

***E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza***

***Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (principio di de quotazione vizi formali)***

# *fi* Autotutela

CAPO IV-bis Revoca e recesso

**Art 21 Nonies L 7/8/90 n.241**

*Annullamento d'ufficio*

***Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge***

***È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole***

# *fi* Autotutela

CAPO IV-bis Revoca e recesso

Art 21 Nonies L 7/8/90 n.241

*Annullamento d'ufficio*

***Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge***

***È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole***

*fi*

# **Autotutela e D.M. 11/2/1997, n. 37**

# *fi* Autotutela

**Autotutela e D.M. 11/2/1997, n. 37**

**Art 2**

***Ipotesi di annullamento d'ufficio***

***a) errore di persona;***

***b) evidente errore logico o di calcolo;***

***c) errore sul presupposto dell'imposta;***

***d) doppia imposizione;***

***e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;***

***... segue***

# *fi* Autotutela

**Autotutela e D.M. 11/2/1997, n. 37**

**Art 2**

***Ipotesi di annullamento d'ufficio***

***f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;***

***g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;***

***h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.***

*fi*

# Ravvedimento operoso

# *fi* Ravvedimento operoso

## Disciplina generale

Art 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Ravvedimento

***La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:***

***a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione***

# *fi* Ravvedimento operoso

## Disciplina generale

Art 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

### **Ravvedimento**

*b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore*

# *fi* Ravvedimento operoso

## Disciplina generale

Art 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

### Ravvedimento

*c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni*

# *fi* Ravvedimento operoso

## Disciplina generale

Art 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

### Ravvedimento

***2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, degli interessi moratori calcolati al tasso legale giorno per giorno***

***3. Nella liquidazione d'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.***

***5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione***

*fi*

# **Potere regolamentare in materia di esimenti relative alle sanzioni amministrative**

# *fi* Potere regolamentare sanzionatorio

Potere regolamentare istituti deflattivi del contenzioso

ENTRATE COMUNALI

Art.50, comma 1, L. 27/12/ 997, n. 449

*Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art 3, co 133, lett I), della L 1996, n. 662, in quanto compatibili*

# *fi* Potere regolamentare sanzionatorio

Potere regolamentare istituti deflattivi del contenzioso

## ENTRATE COMUNALI

Art.3, comma 133, L. 23/12/1996, n. 662

*l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva*

# *fi* Potere regolamentare sanzionatorio

Potere regolamentare istituti deflattivi del contenzioso

IUC

Art.1, 700, L 27/12/2013 n° 147

***Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale***

*fi*

# **Acquiscenza all'accertamento**

# *fi* Acquiescenza all'accertamento

## Acquiescenza

### ICI-IMU-TARSU-ICP-TOSAP

art 14, co 4, D.Lgs. 30/12/1992, n. 504  
artt. 23, 53 e 76 D.Lgs. 15/11/1993, n. 507  
art 3, comma 31 L. 28/12/1995, n. 549  
Art.1, 699, L 27/12/2013 n° 147

***Le sanzioni indicate sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione***

*fi*

# **accertamento con adesione**

# *fi* Accertamento con adesione

**accertamento con adesione**

Art 2 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***L'accertamento con adesione non è  
impugnabile integrabile o modificabile  
non produce effetti extratributari  
ammessa l'azione accertatrice***

Art 3 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***sanzione ridotta a 1/3***

# *fi* **Accertamento con adesione**

## **accertamento con adesione**

Avvio del procedimento

Arti 5 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire con indicazione:***

- ***periodi di imposta suscettibili di accertamento***  
***giorno e il luogo della comparizione***  
***maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti***  
***motivi della determinazione delle maggiori imposte***

***Il contribuente può prestare adesione entro 15 gg prima data:***

***Comunicazione+quietanza di pagamento***  
***indicazione numero rate prescelte***

***Sanzioni ridotta ad 1/6***

***Nessuna fidejussione***

***Sulle rate interessi al saggio legale calcolati a giorno***

***Se mancato pagamento iscrizione a ruolo delle somme***

# *fi* Accertamento con adesione

accertamento con adesione

Istanza del contribuente.

Arti 6 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***Il contribuente può formulare prima dell'impugnazione dell'atto istanza in carta libera di accertamento con adesione***

***Il termine per impugnazione, sospesi per 90 gg***

***Entro 15 gg invito a comparire***

***Con la definizione, l'avviso perde efficacia***

# *fi* Accertamento con adesione

## **accertamento con adesione**

Atto di accertamento con adesione

Arti 7 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

*L'accertamento con adesione redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto da contribuente e funzionario responsabile*

*Nell'atto sono indicati, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale*

*Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore*

# *fi* **Accertamento con adesione**

**accertamento con adesione**

Adempimenti successivi

Arti 8 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***Versamento somme entro 20 gg da redazione dell'atto***

***Somme versate anche a rate max 8 – 12 (sopra € 50 mila)***

***Prima rata versata entro 20 gg***

***Nessuna fidejussione***

***Invio quietanza entro 10 gg***

***L'ufficio rilascia copia dell'atto con adesione***

***In caso di mancato pagamento iscrizione ruolo residue somme dovute e della sanzione per omesso pagamento***

# *fi* Accertamento con adesione

**accertamento con adesione**

Perfezionamento della definizione

Art.9 D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***La definizione si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto o della prima rata entro 20 gg dal perfezionamento dell'atto***

Art.15, comma 2-bis D.Lgs. 19/6/1997, n. 218

***le sanzioni ivi indicate sono ridotte a 1/6 se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito a comparire***

*fi*

# Contraddittorio endoprocedimentale

*fi*

# Quadro normativo

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Carta dei diritti fondamentali dell'Un Europea

Art. 41

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione

2. Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che rechi pregiudizio
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale
- l'obbligo per PA di motivare le proprie decisioni

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

## **Norme costituzionali**

### **Art.24 Cost.**

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

Principio ritenuto fino ad oggi circoscritto all'ambito processuale senza possibilità di estensione al procedimento amministrativo

### **Art.97 Cost.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

Principio del giusto procedimento

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Legge n.241/90

Capo III Partecipazione al procedimento amministrativo

Art.7-Comunicazione di avvio del procedimento

Art.9 - Intervento nel procedimento

Art.10 - Diritti dei partecipanti al procedimento

Art.10-bis - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Art.11 - Accordi integrativi/sostitutivi del provvedimento

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Legge n.212/2000 (statuto diritti contribuente)

Articolo 6

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo ...l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente

Articolo 7

Motivazione atti. Se si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all'atto

Articolo 10

1. I rapporti tra contribuente e PA improntati al principio della collaborazione e della buona fede

*fi*

# Giurisprudenza



# Contraddittorio endoprocedimentale

CGE del 2014 C-129/13 e C-130/13

Punto 30

I destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di

**manifestare utilmente** il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione

Punto 38

lo SCOPO di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

CGE del 2014 C-129/13 e C-130/13

Punto 42

il rispetto dei diritti della difesa, non appare come prerogativa assoluta, ma **possono soggiacere a restrizioni**, a condizione che queste rispondano a obiettivi di interesse generale

Punto 59

tale principio può tuttavia non essere applicato relativamente a decisioni di natura finanziaria se, da un lato, un **reclamo** o un ricorso

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

CGE del 2014 C-129/13 e C-130/13

Punto 80

Una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa comporta **l'annullamento** della decisione di cui trattasi soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Cass., Sez. trib. n. 18836/2006

In tema di TARSU è legittimo l'avviso di accertamento notificato ....anche senza la formale comunicazione del giorno di accesso che, ex art. 73 D.Lgs. n. 507/93,...., atteso che tale irregolarità costituisce vizio procedimentale non sanzionato dall'art. 73 D.Lgs. n. 507/93 e che l'attività di accertamento dei tributi, pur dovendo svolgersi nel rispetto delle previste cautele non è retta dal principio del contraddittorio

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Cass, SSUU, n. 19667 / 2014

L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente

Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

C.Cost. n. 132 / 2015

In materia di accertamento dell'elusione fiscale relativa all'IRPEF ex art. 37-bis DPR n.917/86

Sussiste nel nostro ordinamento il principio generale del “giusto procedimento amministrativo”, che prevede l'obbligo del contraddittorio

il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario

La sanzione della nullità dell'atto assunto in violazione del termine stesso trova ragione in una divergenza dal modello normativo

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Cons. di St., sez. VI, n. 4874 / 2014

Il parziale temperamento del principio di legalità in senso sostanziale — giustificato dalla valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire impone, il rafforzamento delle garanzie di legalità in senso procedimentale che si sostanzia, tra l'altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Cons. di St., sez. VI., n. 94 / 2008

In applicazione del **principio di dequotazione** dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento - recepito dall'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990, deve escludersi che la violazione della regola procedimentale dell'avviso di avvio del procedimento possa assurgere a vizio di legittimità dell'atto impugnato, ove risulti che la sua mancanza sia inidonea ad incidere sull'esito del giudizio

# *fi* **Contraddittorio endoprocedimentale**

Cons. di St., sez. VI., n. 2127 / 2015

L'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare, egli avrebbe potuto sottoporre all'amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto

*fi*

# Reclamo Mediazione



## **Art. 17-bis Il reclamo e la mediazione**

Controversie fino a 20.000 euro + cause catastali

Ricorso non procedibile per 90 gg

Sospensione termini processuali periodo feriale.

Costituzione successivi 30 gg

Strutture diverse compatibilmente con organizzazione

Proposta d'ufficio: incertezza; sostenibilita'; economicità

Sottoscrizione accordo e pagamento somma o prima rata

Versamento ex art 8 D.Lgs.n.218/97

Accordo = titolo per il pagamento delle somme dovute

Sanzioni amministrative ridotte a 35% del minimo

Riscossione sospesa per 90 gg

Le disposizioni si applicano a Concessionari riscossione

*fi*

# Conciliazione nel processo tributario



## Conciliazione

### Art. 48 Conciliazione fuori udienza

**Se in pendenza del giudizio raggiunto un accordo conciliativo, su istanza congiunta**

**Se fissata data di trattazione è pronuncia sentenza**

**Ordinanza di cessazione parziale in caso di parziale accordo**

**Se data di trattazione non fissata, con decreto il presidente della sezione.**

**Si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo**

**L'accordo = titolo per la riscossione delle somme dovute**

# *fi* Conciliazione

## **Art. 48-bis Conciliazione in udienza**

**Ciascuna parte ex art. 32, co.2, puo' presentare istanza per la conciliazione**

**All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni, invita le parti alla conciliazione rinviando ad altra udienza per il perfezionamento**

**La conciliazione si perfeziona con processo verbale titolo per la riscossione**

**La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio**

# *fi* Conciliazione

## **Art. 48-ter Sanzioni e pagamento**

**Le sanzioni ridotte al 40% del minimo in 1° gr ed al 50% in 2°gr**

**Versamento delle somme o 1°rata effettuato entro 20 gg**

**In caso di mancato pagamento sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 471/97 + 50%**

**Versamento rateale ex D.Lgs. n.218/97**

*fi*

# **Il processo tributario**

## **la riforma del 2015**

**art.9 D.Lgs. 24/9/2015 n. 156**



## **Principali modifiche**

***In vigore da 1/1/2016***

**Estensione degli strumenti deflattivi**

**Estensione della tutela cautelare**

**Esecutività delle sentenze**

**Ampliamento della difesa personale**

**Rafforzamento della condanna alle spese**

*fi*

# Quadro Normativo

*fi*

**il processo tributario**

**regolato dal**

**D.Lgs. 31 /12/1992, n. 546**

**come modificato dal**

**D.Lgs. 24/9/2015, n. 156**

*fi*

**Titolo I**  
**Disposizioni generali**  
**Capo I**  
**Del giudice tributario e suoi**  
**ausiliari**



## **Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria**

Si applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del cpc



## **Art. 2 Oggetto della giurisdizione tributaria**

Controversie aventi ad oggetto tributi

Le controversie catastali

Le questioni incidentali tranne: querela di falso; stato e capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio

Restano escluse le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata ex art.50 ss DPR n.602/73

***Soppressione giurisdizione su COSAP, TIA, DEPURAZ***



## **Art. 4 Competenza per territorio**

Le CTP competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.LgsI n. 446/97 , che hanno sede **nella loro circoscrizione**



## **Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie**

Ai fini istruttori esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniali

Le commissioni tributarie, disapplicano regolamenti illegittimi



## **Art. 8 Errore sulla norma tributaria**

La commissione tributaria disapplica le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni

*fi*

# Capo II

## Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio



## Art. 10 Le parti

Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'Ente impositore, l'agente della riscossione e soggetti iscritti albo art. 53 DLgs n.446/97



## Art. 11 Capacità di stare in giudizio

Le parti possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale

Le agenzie, agente riscossione e soggetti iscritti albo 53 possono stare in giudizio direttamente

Stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie per contributo unificato

L'EL può stare in giudizio anche mediante il dirigente, o, se privo con le P.O.



## Art. 12 L'assistenza tecnica

Parti (diverse da E.Impos.) in giudizio con difensore  
Abilitati avvocati, dottori comm., consulenti del lavoro  
Sono altresì abilitati ing., arch., i geom. per cause catastali  
Abilitati anche: iscritti elenchi ex art.63 DPR 600/73 iscritti  
al 30/9/1993 c/o CCIAA  
Abilitati funzionari di associazioni di categoria **e CAF**  
Incarico conferito in calce o a margine di un atto del  
processo, con sottoscrizione certificata da incaricato  
Difesa diretta per controversie di valore inferiore a 3000



## **Art. 15 Spese del giudizio**

Compensate solo se soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

Risarcimento danni per colpa grave ex art.96cpc

Le spese comprendono: contributo unif., onorari, spese e gli esborsi, oltre il contrib previdenziale e l'IVA

Condanna spese per procedimento cautelare

Maggiorazione spese del 50% per Reclamo-Mediazione



## Art. 16-bis Comunicazione e notificazioni

Comunicazioni effettuate con PEC

Tra PA comunicazioni anche con sistema pubblico  
connettività SPC

Indicazione PEC nel primo atto difensivo

In assenza di PEC, deposito in segreteria

Notifiche tra parti anche con PEC ex DM  
N.163/2013

PEC = elezione di domicilio eletto



## **Art. 17 Luogo comunicazioni e notificazioni**

Comunicazioni e notificazioni sono fatte c/o domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata

Indicazione residenza e elezione domicilio effetto per gradi successivi

Se mancano comunicati o notificati c/o segreteria

*fi*

**Titolo II**  
**Il processo**  
**Capo I**  
**Procedimento avanti CTP**  
**Sezione I**  
**Introduzione del giudizio**



## **Art. 18 Il ricorso**

Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

**l'indicazione:**

**a) della categoria ex art. 12 alla quale appartiene il difensore**

Il ricorso è inammissibile se manca una delle indicazioni richieste



## **Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso**

- a) l'avviso di accertamento del tributo
- b) l'avviso di liquidazione del tributo
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni
- d) il ruolo e la cartella di pagamento
- e) l'avviso di mora
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR n.602/73
- e-ter) il fermo beni mobili registrati ex art.86 DPR n.602/73
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni
- i) ogni altro atto autonomamente impugnabile per legge



## **Art. 20 Proposizione del ricorso**

Il ricorso è proposto mediante notifica

La spedizione a mezzo posta dev'essere fatta in plico AR senza busta



## **Art. 21 Termine per ricorso**

Il ricorso proposto a pena di inammissibilità entro 60 gg dalla notificazione dell'atto

Il ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso proposto dopo 90° gg ed entro prescrizione

La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni presentata entro 2 anni



## **Art. 22 Costituzione in giudizio**

A pena d'inammissibilità, entro 30 gg dalla notifica, deposita/trasmette per posta, in plico AR: originale ricorso notificato ex art.137 o copia se spedito per posta; copia ricevuta di deposito o AR; nota iscrizione al ruolo; fascicolo; documenti, in originale o fotocopia



## **Art. 23 Costituzione della parte resistente**

L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo ex art 53 D.Lgs. n. 446/97 si costituiscono entro 60 gg

Con deposito: fascicolo; controdeduzioni;  
documenti offerti



## **Art. 24 Produzione documenti e motivi ag.**

L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti entro 60 gg da notizia di deposito  
Se fissata trattazione l'interessato richiama di motivi aggiunti con rinvio dell'udienza

*fi*

# Sezione III

## La trattazione della controversia



## **Art. 31 Avviso di trattazione**

La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione 30 gg prima



## **Art. 32 Deposito documenti e memorie**

Le parti possono depositare documenti fino a 20 gg liberi prima della trattazione

Fino a 10 gg liberi prima della trattazione deposito di memorie illustrative

In caso di camera di consiglio brevi repliche scritte fino a 5 gg liberi prima



## **Art. 34 Discussione in pubblica udienza**

All'udienza pubblica il relatore espone al collegio e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione



## **Art. 35 Deliberazioni del collegio**

Il collegio giudicante, subito dopo la discussione delibera la decisione

Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione può essere rinviata di non oltre 30 gg

*fi*

# Sezione IV

## La decisione della controversia



## **Art. 37 Pubblicazione della sentenza**

La sentenza è resa pubblica, con deposito nella segreteria

Il dispositivo comunicato alle parti costituite entro 10 gg



## **Art. 38 Richiesta di copie e notificazione della sentenza**

Richiesta alla segreteria copie autentiche della sentenza

Le parti hanno l'onere di provvedere alla notificazione della sentenza

Se non notificata la sentenza, si applica art.327, co.1, cpc

*fi*

# Sezione V

## Sospensione, interruzione ed estinzione



## **Art. 39 Sospensione del processo**

Per querela di falso o decisione pregiudiziale su una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio

Sospensione in ogni altro caso di risoluzione di altra controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa



## **Art. 40 Interruzione del processo**

Per morte o perdita capacità di stare in giudizio di una delle parti

morte, radiazione sospensione da albo del difensore incaricato

L' interruzione si ha al momento dell' evento o dichiarato o in pubblica udienza



## **Art. 42 Effetti sospensione e interruzione**

Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti



## **Art. 44 Estinzione per rinuncia al ricorso**

Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo

La rinuncia produce effetto se accettata dalle parti costituite



## **Art. 45 Estinzione per inattività**

Il processo si estingue se non proseguito, riassunto o integrato

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate



## **Art. 46 Estinzione per cessazione della materia del contendere**

Il giudizio si estingue, in caso di definizione delle pendenze tributarie

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

*fi*

# Capo II

## Procedimento cautelare



## Art. 47 Sospensione dell' atto impugnato

Se dall'atto può derivare danno grave ed irreparabile, si può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata

L'istanza decisa entro 180 gg dalla presentazione

La trattazione della controversia fissata non oltre 90 gg

Gli effetti cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado

**Dispositivo comunicato in udienza**

**Garanzia per sospensione**

**Interessi durante sospensione**

*fi*

**Capo III**  
**Impugnazioni**  
**Sezione I**  
**Impugnazioni in generale**



## **Art. 49 Disposizioni generali applicabili**

Alle impugnazioni si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del cpc

*fi*

## **Art. 51 Termini d'impugnazione**

Termine per impugnare: 60 gg



## **Art. 52 Esecuzione provvisoria e appello**

L'appellante può chiedere a C.R.T. sospensione sentenza per gravi-fondati motivi

Il contribuente può chiedere sospensione esecuzione dell'atto per danno grave e irrepar

Il collegio, sentite parti in cam.consiglio decide con ordinanza motivata non impugnabile

La sospensione può essere subordinata a garanzia ex DM

Gli effetti cessano con sentenza di merito

*fi*

# Sezione II

## Giudizio di appello



## **Art. 53 Forma dell'appello**

Si applicano le disposizioni previste per il ricorso avanti CTP



## **Art. 54 Controdeduz e appello incidentale**

Si applicano le disposizioni previste per il ricorso avanti CTP

Contestualmente proposto a pena d'inammissibilità appello incidentale



## **Art. 56 Questioni eccezioni non riproposte**

Le questioni ed eccezioni non accolte e non riproposte s' intendono rinunciare



## **Art. 57 Domande ed eccezioni nuove**

Divieto di proporre domande nuove

Divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio



## **Art. 58 Nuove prove in appello**

Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo necessarie

Fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti



## **Art. 60 Non riproponibilità**

L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto

*fi*

# Sezione III

## Ricorso per cassazione



## Art. 62 Norme applicabili

Per i motivi di cui ai n. da 1 a 5 art.360. co1. cpc

Si applica cpc

Sull'accordo delle parti la sentenza CTP Impugnata  
*«per saltum»* per cassazione

*fi*

## **Art. 62-bis Esecuzione sentenza impugnata cassazione**

Sospensione sentenza impugnata per cassazione  
per evitare danno grave e irreparabile

Contribuente può chiedere sospensione  
esecuzione atto per danno grave e irreparabile

Sospensione subordinata a garanzia ex DM

Sospensione subordinata a prova ricorso per  
cassazione



## Art. 63 Giudizio di rinvio

Quando la Cassazione rinvia la causa alla CTP o CTR la riassunzione deve essere fatta **entro 6 mesi** dalla pubblicazione della sentenza

*fi*

# Sezione IV

## La revocazione



## **Art. 64 Sentenze revocabili**

Impugnate per revocazione **ex art. 395 cpc**



## Art. 65 Proposizione della impugnazione

Competente per revocazione è la stessa CT

Le parti possono proporre **istanze cautelari** ex art.52

*fi*

# Capo IV

## Esecuzione delle sentenze E giudizio di ottemperanza



## **Art. 67-bis Esecuzione provvisoria**

Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo

*In vigore da 1/6/2016*



## Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo

Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, se sentenza respinge ricorso

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza se accoglie parzialmente

c) per il residuo ammontare con da sentenza

c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di 1°gr dopo sentenza Cassazione di annullamento con rinvio e per intero dell'atto in caso di mancata riassunzione

In caso di mancato rimborso il contribuente può chiedere l'ottemperanza ex art.70 ***In vigore da 1/6/2016***

*fi*

## **Art. 69 Esecuzione delle sentenze di condanna**

**Immediatamente esecutive le sentenze di condanna e atti relativi alle operazioni catastali**

**Per importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese può essere subordinato a garanzia**

**Con DMEF disciplinata garanzia**

**Garanzia sono a carico della parte soccombente**

**Entro 90 gg pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza**

**In caso di mancato pagamento ottemperanza ex art.70**



## Art. 70 Giudizio di ottemperanza

Si può chiedere l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato (**non si applica più cpc**)

Il collegio adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi

Ricorso in cassazione per inosservanza del procedimento

**Fino a 20.000 euro decisione Commissione in composizione monocratica**

*fi*

# Processo Telematico

**Art. 39, co.8, DL 6/7/2011 n. 98**

**Conv. L 15/7/2011 n. 111**



**D.M. 23 dicembre 2013, n. 163**

**Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario**



## Art. 1. Definizioni

Si intende per:

g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria



## **Art. 2. Ambito di applicazione**

Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, ....possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettr qualific o firma digitale

La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito ...con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

Si applicano le disposizioni del DLgs n.82/05



## Art.3 Sistema Informativo Giustiz Tributaria (S.I.Gi.T.)

1. Il Sistema Informativo della Giustiz Tributaria assicura:

- a) l'individuazione della Commissione tributaria adita
- b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale
- c) l'individuazione del soggetto abilitato
- d) la trasmissione degli atti e documenti
- e) la ricezione degli atti e documenti
- f) il rilascio delle attestazioni
- g) la formazione del fascicolo informatico

Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori



## Art. 4. Procura alle liti

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'art 3, co.2 con modalità di cui all'art.9



## **Art. 5. Notificazioni e comunicazioni telematiche**

Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'art 7

Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del DG n.82/05



## Art. 6. Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo [7](#), ai sensi dell'art 18 DLgs n.546/92 contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche



## **Art. 7. Indirizzo di posta elettronica certificata**

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'art 65 DLgs n.82/05 è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo



## **Art. 8. Attestazione temporale**

In conformità alle disposizioni contenute nell'art 16 DLgs n.546/92, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata



## **Art. 9. Notificazione e deposito degli atti**

Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'art 5

Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.



## Art. 10. Modalità di costituzione in giudizio

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'art 9 avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.



## Art. 11. Deposito degli atti successi

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'art 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico



## **Art. 12. Deposito di atti e documenti non informatici**

Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'art 22 DLgs n.82/05  
Con il decreto di cui all'art 3, co 2 , sono individuate le modalità di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall'art 3, co 2



## **Art. 13. Giudizio d'appello**

Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli artt 52 DLgs 52 DLgs n.546/92 valgono le medesime modalità indicate negli artt 10 11 12

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'art 53 co 2 DLgs n.546/92 il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata



## Art. 14. Fascicolo informatico

La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'art 41 co 2-bis DLgs n.82/05, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'art 3 co 3 , inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T. ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'art 12.



## Art. 15. Processo verbale dell'udienza

Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalità di cui all'art 12



## **Art. 16. Redazione e deposito dei provvedimenti**

Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'art 36 co 3 DLgs n.546/92, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'art 37 DL546/92



## Art. 17. Formula esecutiva

In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'art 3 co 3



## Art. 18. Trasmissione dei fascicoli

La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'art 3 co 3 finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza

La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite con decreto interministeriale del MEF



## **Art. 19. Pagamento del contributo unificato**

Il pagamento del contr unif e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica ex art. 191 e 196 DPR n.115/2002  
Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'art 3 co 3 La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore



## Art. 20. Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'art 3 co 3 e depositati presso le Com trib individuate con il medesimo decreto

Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento

# Grazie per l'attenzione

Roberto Lenzu

**I materiali saranno disponibili su:**  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



@Formazioneifel



Facebook



Youtube